

DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI –NOVENTA DI PIAVE"

Premesse

Il "**MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI- NOVENTA DI PIAVE**" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita i prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 4 punto 3 del presente disciplinare.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla "stagionalità" dei prodotti posti in vendita, le concessioni al posteggio, rilasciate ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, avranno carattere annuale o stagionale .

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

La L.R. 25 Luglio 2008, n. 7, così come modificata dalla L.R. 22 gennaio 2010 n. 3, indica le norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.

Articolo 1

Istituzione del Mercato Agricolo

E' istituito un mercato riservato ai produttori agricoli denominato " MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI-NOVENTA DI PIAVE" ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato nella G.U. n. 301 del 29.12.2007.

Articolo 2

Luogo, Orari e caratteristiche del mercato

Il mercato degli agricoltori, denominato **'MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI- NOVENTA DI PIAVE'** avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Piazza Guglielmo Marconi, come indicato nella piantina (allegato _-----)

Dimensioni: n. **12** posteggi aventi una superficie di vendita individuata nell'allegata piantina

Frequenza: settimanale nella giornata di **MARTEDI'**

Orari: fine allestimento ed inizio vendita ore 7.30 - cessazione attività di vendita ore 13.00, sgombero entro le ore 14.00.

Prodotti vendibili: tutti i prodotti agricoli freschi e/o ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, che provengano da coltivazioni o allevamenti dell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Alla Giunta Comunale è riservata l'individuazione e la modifica, in accordo con le Organizzazioni degli Agricoltori, delle giornate e degli orari di svolgimento del mercato agricolo, nonché dei luoghi di posizionamento del mercato stesso.

Articolo 3

Assegnazione dei posteggi

- 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. **12** posteggi, di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
 - a) n. **10** posteggi, in via prioritaria, alle Associazioni di categoria degli agricoltori firmatarie della convenzione, in quanto ritenute maggiormente rappresentative a livello locale;
 - b) n. **2** posteggi a imprenditori agricoli anche non appartenenti alle Associazioni di Categoria aderenti alla convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale;
- 2) in caso di mancata occupazione dei posteggi di cui al comma 1 lettera a), gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli in ordine di graduatoria di cui al successivo comma 3, lettera b);
- 3) L'assegnazione dei posteggi verrà fatta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a trasmettere al Comune le richieste di partecipazione degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell'occupazione dei n.**10** posteggi;
 - b) i 2 posteggi, individuati nella pianta del mercato con i numeri 2 e 12, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, anche diversi da quelli del punto a), seguendo l'ordine di presentazione della domanda.
- 4) Gli imprenditori agricoli iscritti alle Associazioni di categoria firmatarie della convenzione per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune, tramite delle associazioni di categoria, apposita richiesta, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione. La richiesta dovrà contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente,

dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita nonché l'indicazione delle modalità di allevamento e/o di coltivazione e una stima delle quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita nell'annualità. Alla documentazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

- 5) Per l'occupazione del posteggio verrà rilasciata una autorizzazione permanente, consentendo la libera alternanza degli operatori (vista la stagionalità dei prodotti), comprensiva della concessione all'occupazione del suolo pubblico nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 6) Nel caso rimanessero posteggi non occupati per assenza degli operatori di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), gli operatori presenti, di comune accordo, potranno sistemarsi nei posteggi liberi al fine di garantire una occupazione uniforme dei posteggi.

Articolo 4

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

- 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.05.2001 , n. 228;
 - b) ubicazione dell'azienda agricola e dei fondi nella REGIONE VENETO ;
 - c) vendita nel mercato dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001;
- 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 3) L'imprenditore agricolo dovrà porre in vendita i prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli. E' consentito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 228/2001, di porre in vendita prodotti non aziendali, esclusa ogni intermediazione commerciale, nel limite massimo del 30% del prodotto venduto, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.

Articolo 5

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- 2) I posteggi delle dimensioni indicate nell'allegata planimetria , dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati;
- 3) Su ogni banco dovrà essere visibile il nominativo dell'azienda agricola e il luogo di produzione dei prodotti posti in vendita;
- 4) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
- 5) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento;
- 6) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto;
- 7) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono ripristinare lo stato dell'area;
- 8) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di

vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

- 9) E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono;
- 10) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- 11) L'operatore ha l'obbligo di esibire, su richiesta dei competenti organi di vigilanza, l'autorizzazione in originale, rilasciata dal Comune .
- 12) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Art. 6 Norme igienico-sanitarie

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione dell'area ove si svolge il mercato.
- 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento;
- 4) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 5) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruttili freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 7) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
- 8) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofruttili freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 7 Criteri per la trasparenza dei prezzi

- 1) I prodotti propri esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.
- 2) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto di terzi commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.

Articolo 8

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

- 1) L'Amministrazione Comunale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato.
- 2) Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei competenti organi comunali e/o dell'Osservatorio sul Mercato Agricolo che verrà istituito con apposita deliberazione di Giunta Comunale e potrà ricorrere agli esperti del Servizio di Agricoltura Provinciale.
- 3) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
- 4) Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercati sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, alla Polizia Locale ed all'Osservatorio sul mercato agricolo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 9

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

- 1) Gli operatori inoltre dovranno:
 - assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità;
 - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
 - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
 - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;

Art. 10

Tributi per l'occupazione del posteggio ed altre spese

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. (tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche) nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune.
- 2) Il rimborso di eventuali spese relative a fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuato, a favore del Comune, con le modalità che verranno specificate.

Art. 11

Funzionamento del mercato

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi correlati.
- 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
- 4) L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.
- 5) Il registro è pubblico e consultabile presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 12

Sanzioni

Le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare sono così stabilite:

- mancato rispetto dell'art. 7 (trasparenza sui prezzi) : €100,00
- mancato rispetto del comma 7 art. 5 del presente disciplinare €50,00
- mancato rispetto di quanto indicato al comma 3 art. 4 del presente disciplinare sanzione pecuniaria di €300,00 e sanzione accessoria comportante la sospensione dell'attività di vendita al mercato per giorni 2 in caso di primo accertamento e revoca dell'autorizzazione rilasciata e immediato allontanamento dal mercato in caso di secondo accertamento.

- il mancato pagamento della tassa occupazione del suolo pubblico di cui all'articolo 10, prevede la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 31.10.1994 e ss.mm. e ii.).

Art. 13 Disposizioni finali

- 1) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.
- 2) L'Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convenzione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.